

## Indicazioni Operative a seguito pubblicazione Circolare AdE 14/E del 17 giugno 2019

### DATA EFFETTUAZIONE

DOMANDA:

**Qual è la “data documento” da indicare nella fattura?**

RISPOSTA:

Ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, *“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”*. La Circolare 14/2019 afferma che *“... la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio....Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo Sdl, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.”*

Pertanto, nel caso ad esempio, di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data trasmissione del documento elettronico 2/10/2019, la data documento indicata all’interno del file xml dovrà essere 28/9/2019 e la data di emissione del documento sarà rappresentata dalla data di trasmissione al Sdl (2/10/2019) presente all’interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da Sdl con la nomenclatura <DataOraRicezione>.

Se la fattura è cartacea o elettronica extra Sdl, si ritiene che considerato il mutato quadro normativo e la necessità di mantenere chiarezza e univocità nel significato della “data documento”, la stessa vada sempre rappresentata dalla “data di effettuazione”, mentre la “data di emissione” possa essere inserita nel documento, anche nel corpo, come informazione aggiuntiva.

Quindi applicando l’esempio al documento analogico avremo che nel caso di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data consegna del documento 2/10/2019, all’interno della fattura dovranno comparire sia la data del documento (28/9/2019) che la data di emissione (2/10/2019).

\*\*\*\*\*

### FATTURE DIFFERITE

DOMANDA:

**Qual è la “data documento” da indicare nella fattura differita?**

RISPOSTA:

La Circolare 14/2019 afferma che la fattura differita “... si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).”

Dalla formulazione della Circolare si deduce che la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:

- a) la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdl (“data emissione”);
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».

Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), **possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal Sdl nella ricevuta di esito della trasmissione.**

Riportiamo alcuni esempi esemplificativi:

Ipotesi a.1)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Predisposizione: 30/9/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione 15/10/2019

Ipotesi a.2)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Predisposizione: 5/10/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione 15/10/2019

Ipotesi b)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019)
- Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
- Termine di annotazione 15/10/2019

**N.B. Tale risposta è frutto di un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.**

\*\*\*\*\*

## ANNOTAZIONE DELLA FATTURA DI VENDITA

DOMANDA:

**Quale data va riportata in fase di annotazione della fattura nel registro vendite?**

RISPOSTA:

La circolare 14/2019 afferma: *“Le modifiche legislative non hanno toccato l’articolo 23, comma 2, del decreto IVA, a mente del quale, «Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, [...]». Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 3.1. Ne deriva, considerata altresì la finalità dell’articolo 23 del decreto IVA, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra Sdl. Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello Sdl – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.”*

Posto che il registro di cui all'art.23 del DPR 633/1972 prevede l'indicazione obbligatoria di una sola data (nel testo sopra riportato "data di emissione") e che la circolare nr. 14/2019 autorizza ad interpretare tale data come quella di effettuazione dell'operazione, si può giungere alla conclusione che nulla cambia rispetto ad ora nell'annotazione delle fatture di vendita nel registro IVA, dove si potrà riportare la sola data del documento (ora "data di effettuazione dell'operazione" ), effettuando la registrazione in un momento qualsiasi a partire dalla data del documento fino al giorno 15 del mese successivo, ricordando che, come precisa la circolare, *"..in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello Sdl ...omissis...saranno necessarie le conseguenti rettifiche"*.

Esempio:

- Operazione del 28/9/2019
- Data del documento 28/9/2019
- N. documento 1
- Trasmissione (emissione) del documento 5/10/2019

#### Registro vendite

Data registrazione (dato non richiesto normativamente)	Data documento	N. documento
Dal 28/9 al 15/10	28/9	1

\*\*\*\*\*

#### REVERSE CHARGE Articoli 17, commi 5 e 6 e 74 DPR 633/1972

DOMANDA:

**Cosa si intende per documento integrativo da allegare al file della fattura?**

RISPOSTA:

La Circolare 14/2019 afferma *".. Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), ciò comporta che nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione"*

Dal tenore della circolare è possibile dedurre che normativamente non cambia nulla rispetto a prima. In altri termini, gli obblighi di legge si intendono adempiuti:

1. annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite
2. integrando la fattura di acquisto con i dati necessari

L'integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

1. Materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione

2. Producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

\*\*\*\*\*